

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI - MAGGI*Dottori Commercialisti Associati****ASSOCIATI:*****GIOVANNI ALBERTI**

*Professore Ordinario di Economia
Aziendale in quiescenza
dottore commercialista - revisore legale*

CLAUDIO UBINI

dottore commercialista - revisore legale

ALBERTO CASTAGNETTI

dottore commercialista - revisore legale

RITA MAGGI

dottore commercialista - revisore legale

PIAZZA CITTADELLA 6**37122 VERONA****TELEFONO: 045/597825-8000933****TELEFAX: 045/8010330****E-MAIL: info@albertiassociati.com****PEC: studioalbertiassociati@legalmail.it****www.albertiassociati.com*****COLLABORATORI:*****LAURA CORDIOLI**

dottore commercialista - revisore legale

MARIA TERESA COLOMBARI

dottore commercialista - revisione legale

MAURO MINGHINI

dottore commercialista - revisore legale

ANDREA FERLITO

dottore commercialista - revisore legale

SARA ZORZO

dottore in economia

MARIA VITTORIA MARCONI

dottore in economia

Verona, 19 gennaio 2026

Spettabili

CLIENTI DELLO STUDIO

LORO INDIRIZZI

NOTA INFORMATIVA N. 03/2026**Legge di Bilancio 2026 – Novità per le persone fisiche**

Sul S.O. n. 42 alla G.U. 30.12.2025 n. 301 è stata pubblicata la L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), **in vigore dall'1.1.2026**. Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale per le persone fisiche.

SOMMARIO

1. Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi.....	1
2. Aliquote irpef - riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota del secondo scaglione.....	2
3. Detrazioni irpef per oneri - spese sostenute dall'1.1.2026 - riduzione di 440 euro per i possessori di redditi superiori a 200.000 euro	2
4. Detassazione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili	3
5. Imposta sostitutiva sugli incrementi contrattuali.....	4
6. Imposta sostitutiva sul trattamento accessorio nel settore privato.....	4
7. Imposta sostitutiva sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici	4
8. Buoni pasto elettronici - incremento esenzione	5
9. Contributi versati alle forme pensionistiche complementari - aumento del limite di deducibilità	5
10. Regime dei neo-residenti - aumento dell'imposta sostitutiva	5
11. Esenzione dall'irpef per i redditi fondiari di cd e iap - proroga per il 2026.....	5
12. Contributi per i libri scolastici e la frequenza di scuole paritarie.....	6

1. PRESUNZIONE DI IMPRENDITORIALITÀ DELLE LOCAZIONI BREVI

A partire dal periodo d'imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi.

Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le

conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d'impresa.

Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pertanto, dal periodo d'imposta 2026:

- chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%;
- chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di essi l'aliquota del 21% e all'altro dovrà applicare quella del 26%;
- chi loca tre appartamenti fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi e non applica la cedolare secca.

Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve; quindi, sono esclusi i contratti di locazione "non breve" c.d. "4+4" o "3+2".

Inoltre, se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un solo appartamento.

Per computare l'appartamento è però sufficiente aver stipulato anche un solo contratto di locazione breve nel periodo d'imposta (ad esempio di durata di due soli giorni).

2. ALIQUOTE IRPEF - RIDUZIONE DAL 35% AL 33% DELL'ALIQUOTA DEL SECONDO SCAGLIONE

A partire dall'01.01.2026 viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell'imposizione fiscale nei confronti del c.d. "ceto medio".

L'articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente:

- 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;
- 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.
- Il risparmio fiscale massimo derivante dall'intervento in esame è quindi pari a 440 euro (22.000 euro, ammontare del secondo scaglione, per il 2% di riduzione dell'aliquota).

Le nuove disposizioni in materia di aliquote IRPEF sono però già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2026, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

3. DETRAZIONI IRPEF PER ONERI - SPESE SOSTENUTE DALL'1.1.2026 - RIDUZIONE DI 440 EURO PER I POSSESSORI DI REDDITI SUPERIORI A 200.000 EURO

Viene previsto che, dall'anno 2026, dopo aver tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 15 co. 3-bis e 16-ter del TUIR, la detrazione spettante è diminuita di 440 euro per:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119 co. 4, quinto periodo, del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%.

Nel calcolo del reddito complessivo devono essere ricompresi anche:

- i redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni”;
- i redditi di lavoro autonomo o d’impresa assoggettati al regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
- le mance elargite dai clienti ai lavoratori dipendenti del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate all’imposta sostitutiva del 5%;
- l’eccedenza di agevolazione ACE ancora utilizzabile.

Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, si deve tenere conto del reddito effettivo e non di quello concordato.

Dal periodo d’imposta 2026, il calcolo dell’ammontare delle detrazioni fiscali spettanti si complicherà ulteriormente in quanto si dovrà tenere conto anche delle disposizioni recate dall’art. 16-ter del TUIR e dall’art. 15 co. 3-bis del TUIR che prevedono, rispettivamente:

- il riordino delle detrazioni per oneri per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (con alcune eccezioni, tra cui le spese sanitarie), mediante la previsione di un metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente;
- la parametrazione delle detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR (salvo alcune eccezioni tra cui le spese sanitarie e gli interessi passivi sui mutui) al reddito complessivo superiore a 120.000 euro.

Le tre misure citate che ridimensionano gli oneri detraibili, tuttavia, non riguardano le medesime tipologie di spese.

4. DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO E DELLE SOMME EROGATE SOTTO FORMA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sono previste le seguenti novità:

- riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 5% all’1% per gli anni 2026 e 2027;
- incremento del limite di importo complessivo entro cui è possibile applicare l’imposta sostitutiva;
- proroga per il 2026 dell’agevolazione prevista per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato.

Di conseguenza, viene modificato l’art. 1 co. 385 della L. 30.12.2024 n. 207, prevedendo che la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme a titolo di partecipazione agli utili trovi applicazione solo per il 2025

e non anche per gli anni 2026 e 2027.

L'imposta sostitutiva dell'1% si applica per il 2026 e il 2027 entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro.

Si applica anche nel 2026 la previsione che i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.

5. IMPOSTA SOSTITUTIVA SUGLI INCREMENTI CONTRATTUALI

Viene introdotta, per il solo anno 2026, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali), pari al 5%, sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali. Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva.

6. IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO NEL SETTORE PRIVATO

Viene introdotta, per il solo anno 2026, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali), pari al 15%, sul trattamento accessorio dei dipendenti del settore privato. Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva viene applicata dal sostituto d'imposta del settore privato sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:

- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'art. 1 co. 2 del DLgs. 66/2003 e dei CCNL;
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.

L'imposta sostitutiva trova applicazione in favore dei lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro.

I compensi in questione possono essere assoggettati a imposta sostitutiva nel limite annuo di 1.500 euro.

7. IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Viene introdotta, per il solo anno 2026, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali), pari al 15%, sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici.

Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva trova applicazione sui compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa erogati al personale non dirigenziale delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 165/2001, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico.

L'imposta sostitutiva trova applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro

dipendente di importo non superiore a 50.000 euro.

Tali compensi possono essere assoggettati a imposta sostitutiva nel limite di 800 euro.

8. BUONI PASTO ELETTRONICI - INCREMENTO ESENZIONE

Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici.

Resta, invece, ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.

9. CONTRIBUTI VERSATI ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI - AUMENTO DEL LIMITE DI DEDUCIBILITÀ

Viene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari, di cui all'art. 8 co. 4 e 6 del DLgs. 252/2005.

In particolare, a decorrere dal periodo d'imposta 2026, è previsto:

- l'incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali (co. 4);
- il conseguente coordinamento con la norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31.12.2006 (co. 6).

10. REGIME DEI NEO-RESIDENTI - AUMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Viene ulteriormente aumentata la misura dell'imposta sostitutiva prevista per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e optano per il regime dei neo-residenti di cui all'art. 24-bis del TUIR.

L'importo dell'imposta forfetaria generalmente prevista viene infatti aumentato da 200.000 a 300.000 euro, mentre viene incrementato da 25.000 a 50.000 euro l'importo dell'imposta prevista per i familiari.

Le nuove misure si applicano ai soggetti che, dall'1.1.2026, hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza civilistica ai sensi dell'art. 43 c.c.

11. ESENZIONE DALL'IRPEF PER I REDDITI FONDIARI DI CD E IAP - PROROGA PER IL 2026

Viene prorogata per l'anno 2026 l'esenzione dall'IRPEF "a scaglioni" stabilita, ai sensi dell'art. 1 co. 44 della L. 232/2016, per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

Analogamente a quanto già disposto per gli anni 2024 e 2025, anche per l'anno 2026 l'esenzione dall'IRPEF è riconosciuta limitatamente ad alcuni scaglioni reddituali. In particolare, i redditi dominicali ed agrari (considerati congiuntamente) di CD e IAP:

- fino a 10.000 euro, sono interamente esenti dall'IRPEF;
- oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, sono esenti per il solo 50%;

- oltre 15.000 euro, concorrono interamente alla formazione della base imponibile IRPEF.

12. CONTRIBUTI PER I LIBRI SCOLASTICI E LA FREQUENZA DI SCUOLE PARITARIE

Si prevede l'erogazione di contributi per:

- il sostentamento delle spese per l'acquisto di libri scolastici;
- la frequenza di scuole paritarie.

I nuclei familiari:

- devono avere un ISEE non superiore a 30.000 euro;
- non devono aver goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Studio

Alberti Ubini Castagnetti Maggi